SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. **211**.

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. *(11G0254)*. . . . . *Pag.* 1

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. **212**.

Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. *(11G0255)*. . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Papa Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A15944)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buccilli Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A15945)* . . *Pag.* 7

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della società GMF S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 62918). *(11A15999)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (Decreto n. 62917). *(11A16000)* *Pag.* 9

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Granarolo S.p.A. (Decreto n. 62916). *(11A16001)*. . . . . *Pag.* 11

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 12 dicembre 2011.

Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011. *(11A16412)* *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Control S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A15998)* . . . . *Pag.* 13

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della «Orione - Società cooperativa», in Fonte Nuova e nomina del commissario liquidatore. *(11A16008)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della «Global Service New Generation - Cooperativa sociale», in Montopoli e nomina del commissario liquidatore. *(11A16009)*. *Pag.* 15

DECRETO 9 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Elletiesse Cooperativa», in Tito. *(11A16007)* *Pag.* 16

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Zied Khrissi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A16005)*. . . . *Pag.* 16

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A16006)*. . *Pag.* 17

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gobbo Federica, della qualifica di guida turistica conseguita all'estero, quale titolo abilitante alla professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Lucca e provincia. *(11A15784)* . . . . *Pag.* 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Riclassificazione del medicinale Allopurinolo Hexal (allopurinolo) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2773/2011). *(11A16132)*. . . . . *Pag.* 20

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente ai medicinali «Januvia», «Janumet». (Determinazione n. 2775/2011). *(11A16133)* . . . . *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentin 457mg/5ml (400 mg/57 mg/5 ml) suspension 140 ml dall'Austria». *(11A16134)*. . . . . *Pag.* 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fragor». *(11A16269)* . *Pag.* 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Geffer». *(11A16300)* . *Pag.* 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serenase». *(11A16301)* *Pag.* 23

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(11A15785)* . . . . *Pag.* 23

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 *(11A16411)* . . . . *Pag.* 24

Ministero degli affari esteri

Denuncia della Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere da parte degli Stati membri dell'Unione dell'Europa Occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il proprio controllo e stabilire la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal protocollo n. IV del Trattato di Bruxelles modificato dai Protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954. *(11A16135)* *Pag.* 35

Denuncia della Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955. *(11A16136)* . . . . *Pag.* 35

Denuncia del Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Londra il 14 novembre 1988, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954. *(11A16137)*. . . . . *Pag.* 35

Denuncia del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica, fatto a Roma il 20 novembre 1992, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e integrato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e degli altri Protocolli e annessi che fanno parte integrante di tale documento. *(11A16138)* . . . . *Pag.* 35

Denuncia dell'Accordo di sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale (U.E.O.), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995. *(11A16139)*. . . . . *Pag.* 35

Ministero della salute

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Loxicom». *(11A16015)* . . . . *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G 200 Premix» premiscela per alimenti medicamentosi. *(11A16010)* . . . . *Pag.* 36

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 249/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 settembre 2011. *(11A15943)* . . . . *Pag.* 37

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Estensione dell'abilitazione della società «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». *(11A16406)* . . *Pag.* 37

Estensione dell'abilitazione della società «Tüv Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». *(11A16407)* . . . . *Pag.* 37

Rinnovo dell'abilitazione della società «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». *(11A16408)*. . . . . *Pag.* 37

Estensione dell'abilitazione della società «Rina Services S.p.a.», in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». *(11A16409)* . . . . *Pag.* 38

Estensione dell'abilitazione della società «ABI-Cert S.a.s.», in Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità». *(11A16410)* . . . . *Pag.* 38

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Miele Varesino» *(11A15946)* . . . *Pag.* 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 271

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° dicembre 2011.

Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. *(11A16074)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 272

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «VDC Technologies S.p.a.». (Decreto n. 62750). *(11A16098)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Comdata Tech S.p.a.». (Decreto n. 62751). *(11A16099)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Società Italiana Cupro S.p.a.». (Decreto n. 62752). *(11A16100)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «In & Out S.p.a.». (Decreto n. 62753). *(11A16101)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «BTL S.r.l.». (Decreto n. 62754). *(11A16102)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Coges Finanziaria S.p.a.». (Decreto n. 62755). *(11A16103)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Futurgem S.r.l.». (Decreto n. 62756). *(11A16104)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Teleclient System Integration S.p.a.». (Decreto n. 62757). *(11A16105)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Seteco International S.p.a.». (Decreto n. 62758). *(11A16106)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Panalex S.r.l.». (Decreto n. 62759). *(11A16107)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Gruppo Prometeo». (Decreto n. 62760). *(11A16108)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società «Aviation Service S.p.a.». (Decreto n. 62995). *(11A16109)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società «SO.GE.A.OR. S.p.a.». (Decreto n. 62996). *(11A16110)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 273

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 ottobre 2011.

Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia. *(11A16004)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. **211**.

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;

Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «Art. 123.*(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* – 1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonché dagli artt.449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. ».

b) dopo l'art.123, è inserito il seguente: «Art. 123-*bis (Custodia dell'arrestato)*. – 1. Nei casi previsti nell'art.558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
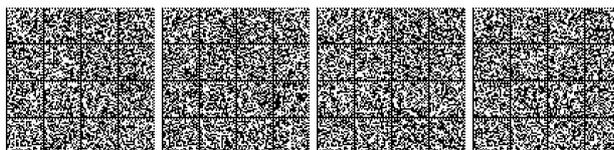
Art. 4.

Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

11G0254

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. **212**.

Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Art. 2.

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le

modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3.

Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Art. 5.

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione è sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
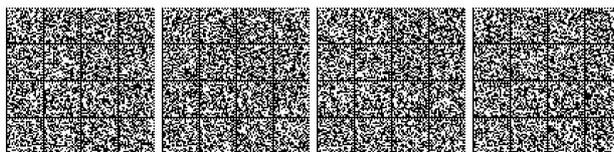
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7.

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 8.

Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 10.

Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 12.

Modifiche alla disciplina della mediazione

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-*bis*. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.";

b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».

Art. 13.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Art. 15.

Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulterio-

re conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
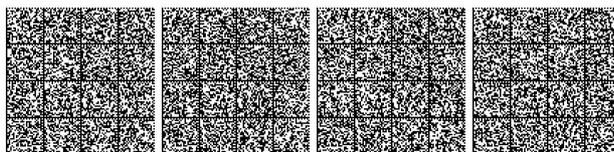
Art. 16.

Modifiche alla disciplina delle società di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-*bis*. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. All'articolo 6, comma 4-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

11G0255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Papa Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Papa Lorenzo, nato il 24 aprile 1973 a Torino, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Papa è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 febbraio 2006 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre Colegio de Abogados de Murcia" (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza anche alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione "professionale" dell'"abogado" spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Ritenuto pertanto che tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'"avvocato" che sia già tale in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Papa Lorenzo, nato il 24 aprile 1973 a Torino, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15944

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buccilli Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Buccilli Francesca, nata il 14 settembre 1985 ad Albano Laziale, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Buccilli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 ottobre 2008 in Italia presso la Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Buccilli Francesca, nata il 14 settembre 1985 ad Albano Laziale, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della società GMF S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 62918).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 54917 del 18 ottobre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prorogato dall'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 32 unità lavorative della società G.M.F. S.r.l. in liquidazione, ex dipendenti presso gli stabilimenti di San Benedetto del
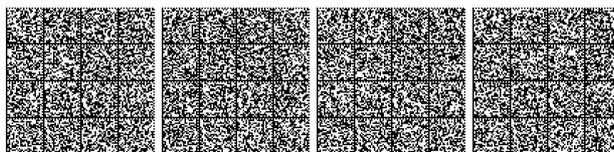
Tronto (Ascoli-Piceno) (15 lavoratori) e Avezzano (Aquila) (17 lavoratori), per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 giugno 2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalla società GMF S.r.l. in liquidazione per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Abruzzo (7 luglio 2011) e Marche (1° luglio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società GMF S.r.l. in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati dall'azienda GMF S.r.l. in liquidazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 32 lavoratori ex dipendenti dalla società GMF S.r.l. in liquidazione, così suddivisi:

San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno) - 15 lavoratori;

Avezzano (Aquila) - 17 lavoratori.

Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 317.349,76.

Matricola INPS: 06048140210 / 3803894454.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 317.349,76, è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15999

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (Decreto n. 62917).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56864 del 26 gennaio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 aprile 2010, per il periodo dal

1° maggio 2010 al 30 aprile 2011, in favore di un numero massimo di n. 39 lavoratori della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in forza presso gli stabilimenti di:

Milano - 22 lavoratori;

Roma - 6 lavoratori;

Torino - 2 lavoratori;

Bologna - 3 lavoratori;

Prato - 1 lavoratore;

Padova - 2 lavoratori;

Catania - 1 lavoratore;

Napoli - 1 lavoratore;

Bari - 1 lavoratore;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 aprile 2011, relativo alla società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19 maggio 2011), Emilia-Romagna (27 maggio 2011), Lazio (10 maggio 2011), Veneto (12 maggio 2011), Sicilia (14 giugno 2011), Campania (10 maggio 2011), Puglia (2 agosto 2011), Toscana (18 maggio 2011) e Piemonte (16 maggio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori della società Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., così suddivisi:

Corsico (MI) - 20 lavoratori;

Roma (RM) - 6 lavoratori;

San Mauro Torinese (TO) - 1 lavoratore;

Ozzano dell'Emilia (BO) - 3 lavoratori;

Prato (PO) - 1 lavoratore;

Vigodarzese (PD) - 2 lavoratori;

Acireale (CT) - 1 lavoratore;

Napoli (NA) - 1 lavoratore;

Bari (BA) - 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata secondo le seguenti modalità:

periodo dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011, 36 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione massima dell'orario di lavoro del 40 %;

periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011:

25 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione massima dell'orario di lavoro del 40%;

11 lavoratori sospesi a zero ore.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 215.524,94.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: 4924491012.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 215.524,94, è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16000

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Granarolo S.p.A. (Decreto n. 62916).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56213 del 24 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2010, per il periodo dal 12 giugno 2010 al 31 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 160 lavoratori dalla società Granarolo S.p.a. dipendenti presso gli stabilimenti di:

Bologna (BO) - 2 lavoratori;

Rimini (RN) - 10 lavoratori;

Sermoneta (LT) - 117 lavoratori;

Vernate (MI) - 31 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 febbraio 2011, relativo alla società Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2011, relativo alla società Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (17 febbraio 2011 e 8 settembre 2011), Lazio (16 marzo 2011) e Emilia-Romagna (2 marzo 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8 luglio 2011), Lazio (15 luglio 2011) e Emilia-Romagna (presente in sede di accordo governativo del 22 giugno 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 157 lavoratori della società Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Bologna (BO) - 1 lavoratore;

Rimini (RN) - 10 lavoratori;

Sermoneta (LT) - 116 lavoratori;

Vernate (MI) - 30 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 12 giugno 2011 al 30 giugno 2011.

Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.415.439,78.

Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810.

Pagamento diretto: no.
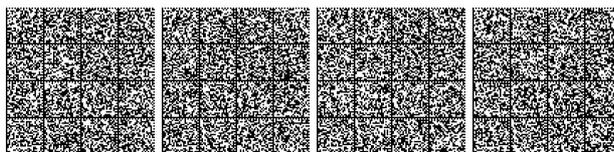
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 136 lavoratori della società Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Bologna (BO) - 1 lavoratore;

Rimini (RN) - 8 lavoratori;

Sermoneta (LT) - 111 lavoratori;

Vernate (MI) - 16 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.136.100,48.

Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.415.439,78, è posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4.

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.136.100,48, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuati dai precedenti articoli 3 e 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A16001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2011.

Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;

Vista la direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688, sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 di approvazione del «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305, di attribuzione delle funzioni ed attività individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;

Attesa la necessità di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di individuazione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011.

2. Le modalità attuative delle presenti disposizioni costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale trans europea.

Art. 2.

Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati

1. Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, agli articoli da 30 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed alla direttiva ministeriale del 24 ottobre 2000, n. 6688.

2. Al fine di garantire il rispetto e l'uniformità ai principi generali già applicati, si adottano quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» approvato con il decreto ministeriale 10 luglio 2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

Art. 3.

Attività ispettive ed autorità competente

1. Le attività ispettive di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, comprendenti anche gli accertamenti sui possibili effetti sulla sicurezza del flusso di traffico derivanti dall'esecuzione dei lavori stradali, dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente art. 2.

2. Tali attività sono svolte sotto la responsabilità della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 305 del 2011.

2. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35 del 2011. Si applicano i casi di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo.

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 35 del 2011, la circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001, n. 3699, recante le «Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade» costituisce norma di riferimento anche per le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1 . Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

11A16412

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Control S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
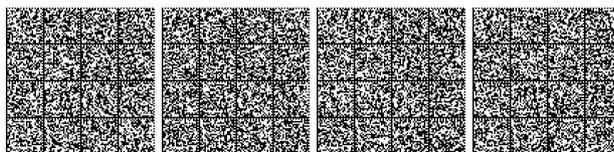
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 8 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2008 con il quale al laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 settembre 2011 e perfezionata in data 7 novembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 settembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analisi Control S.r.l., ubicato in Corridonia (Macerata), via S. Claudio n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01-R 2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02-R 2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-05-R 2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04-R 2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03-A R 2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV MA-AS2-01-A R 2009
pH	OIV MA-AS313-15 R 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01 R 2009 Par 4C

11A15998

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della «Orione - Società cooperativa», in Fonte Nuova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1075 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 4 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Orione - Società cooperativa» con sede in Fonte Nuova (Roma), costituita in data 31 ottobre 2006, n. REA RM-1146855, codice fiscale 09198921000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, con studio in via Feronia n. 148 - 00157 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16008

DECRETO 7 novembre 2011.

Scioglimento della «Global Service New Generation - Cooperativa sociale», in Montopoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 26 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Global Service New Generation - Cooperativa sociale» con sede in Montopoli (Rieti), costituita in data 27 luglio 2006, n. REA RI-60659, codice fiscale 00997450572, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Christian Caruso, nato a Roma il 18 giugno 1975, con studio in via Feronia n. 148 - 00157 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16009

DECRETO 9 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Elletiesse Cooperativa», in Tito.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale n. 280 del 16 giugno 2011 con il quale la società cooperativa «Elletiesse Cooperativa», con sede in Tito (Potenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Gianfranco Mancusi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° agosto 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (Salerno) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, in viale San Felice, 6 - P.co Milara; è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Gianfranco Mancusi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A16007

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Zied Khrissi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di completamento dell'addestramento professionale - specialità: «Coiffure dames» (pettinatura donne), conseguito presso il «Centre de Formation et d'Apprentissage» di Ariana (Tunisia), della durata di 2 anni per complessive 1967 ore, unitamente a 10 mesi di apprendistato e 2 anni e 11 mesi di lavoro dipendente in Italia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinata-

mente all'espletamento di una misura compensativa volta a colmare la carenza formativa riscontrata rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività, «per la parte relativa all'acconciatura e al trattamento maschili» per consentire l'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla conferenza di servizi sopra indicata;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 208109 del 4 novembre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ponendo in rilievo come nel corso della lunga esperienza professionale maturata in Italia abbia svolto attività presso esercizi di acconciatura sia maschile che femminile;

Considerato che l'esperienza professionale svolta in Italia per circa 3 anni - con esclusione del periodo di apprendistato - presso esercizi di acconciatura maschile e femminile è idonea a colmare la carenza riscontrata nella formazione posseduta e che, pertanto, deve accogliersi l'osservazione del richiedente

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, nato a Tunisi (Tunisia) in data 10 dicembre 1982, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16005

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del possesso del «Świadectwo Czeladnicze» (Titolo di operaio qualificato) nella professione di parrucchiera da donna rilasciato dalla Camera dell'Artigianato di Świdnica (Polonia), della durata di 3 anni comprensivi di tirocinio, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa per la parte relativa al trattamento e acconciatura maschili, consistente — a scelta dell'interessata — in un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi o in una prova attitudinale, poiché il titolo posseduto risulta relativo alla sola parte dell'acconciatura femminile, mentre risulta carente della parte relativa al trattamento e all'acconciatura maschili, rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 207631 del 3 novembre 2011 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, nata a Dzierzoniow (Polonia) in data 4 agosto 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa a scelta tra tirocinio di adattamento o prova attitudinale, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Liguria, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto ente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) esame pratico - Prova descrizione:

Prova pratica:

taglio moda maschile: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse;

rasatura della barba: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba;

B) colloquio - il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;

postazione lavoro sicura.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di 3 mesi, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della Regione Liguria, individuata congiuntamente dal richiedente e dall'Autorità regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verrà indicato dalla regione.

Il tirocinio ha per oggetto le attività di acconciatura e trattamento maschile nelle quali la Conferenza di servizi ha individuato carenze formative; l'estratto del verbale sarà inviato, unitamente al decreto di riconoscimento, anche alla regione. Il tirocinio è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa all'Autorità regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

11A16006

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gobbo Federica, della qualifica di guida turistica conseguita all'estero, quale titolo abilitante alla professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Lucca e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;.

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Gobbo Federica, cittadina italiana, nata a Cremona 1° agosto 1960, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica composta dall'esperienza professionale acquisita in Irlanda e dall'attestato di superamento del corso di guida turistica organizzato da FETAC, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Lucca e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e inglese;

Visto l'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo 206/07 che consente l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata (guida turistica) anche a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per 2 anni nel corso dei precedenti 10 in un altro Stato che non la regolamenti;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato d.lgs. 206/07;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previa verifica della certificazione dell'attività svolta per un altro anno di esercizio e subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Lucca, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 18 oppure in una prova attitudinale scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Preso atto dell'attività di guida turistica svolta in Irlanda per 2 anni negli ultimi 10 anni;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gobbo Federica, cittadina italiana, nata a Cremona il 11 agosto 1960, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Lucca e provincia nelle lingue: italiano e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 18 oppure di una prova attitudinale scritta e orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la "Provincia di Lucca emetterà alla sig.ra Gobbo Federica un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame scritto e orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Gobbo Federica, nata a Cremona l' 11 agosto 1960, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Lucca e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano e inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Contenuti di base

archeologia (arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici);

storia dell'arte (caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori);

aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali (tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano);

organizzazione del turismo e mercati turistici (mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82 legge regionale 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto);

marketing turistico,(marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area)

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in campo turistico);

Contenuti tecnico-professionali per l'ambito territoriale

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);

elementi di archeologia dell'ambito territoriale. (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere);

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);

elementi di storia dell'arte dell'ambjto territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre eno-gastronomiche);

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio;

risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari)

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Lucca e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione:

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A15784

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Riclassificazione del medicinale Allopurinolo Hexal (allopurinolo) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2773/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Hexal S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Allopurinolo Hexal;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 100 mg compresse 50 compresse in contenitore HDPE e 300 mg compresse 30 compresse in blister PP/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALLOPURINOLO HEXAL (allopurinolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "100 mg compresse" 50 compresse in contenitore HDPE - AIC N. 040109199/M (in base 10) 16814H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,29.

Confezione: "300 mg compresse" 30 compresse in blister PP/AL - AIC N. 040109391/M (in base 10) 1681BH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,33.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Allopurinolo Hexal (allopurinolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16132

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente ai medicinali «Januvia», «Janumet». (Determinazione n. 2775/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
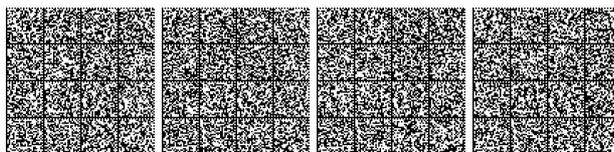
Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 12 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2010 - serie generale - n. 172 supplemento ordinario 164, con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «Januvia», «Janumet»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28/29 settembre 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo agosto 2010 – Luglio 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità dei prodotti JANUVIA, JANUMET l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni deve essere effettuato in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MSD ITALIA SRL

Specialità medicinale: JANUVIA; JANUMET

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 129.612	€ 64.806
Basilicata	€ 2.234	€ 1.117
Calabria	€ 73.375	€ 36.688
Campania	€ 189.241	€ 94.620
Emilia Romagna	€ 13.849	€ 6.925
Friuli V. Giulia	€ 80.043	€ 40.022
Lazio	€ 531.010	€ 265.505
Liguria	€ 5.401	€ 2.701
Lombardia	€ 925.671	€ 462.836
Marche	€ 8.201	€ 4.101
Molise	€ 18.992	€ 9.496
Piemonte	€ 14.675	€ 7.337
Pr. Aut. Bolzano	€ 115.070	€ 57.535
Pr. Aut. Trento	€ 2.219	€ 1.109
Puglia	€ 20.117	€ 10.059
Sardegna	€ 121.780	€ 60.890
Sicilia	€ 280.207	€ 140.103
Toscana	€ 49.645	€ 24.823
Umbria	€ 5.792	€ 2.896
Valle d'Aosta	€ 204	€ 102
Veneto	€ 146.755	€ 73.377
Italia	€ 2.734.095	€ 1.367.047

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

11A16133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentin 457mg/5ml (400 mg/57 mg/5 *ml)* suspension 140 ml dall'Austria».

Nel comunicato concernente «Estratto determinazione V&A PC IP n. 615 del 12 settembre 2011», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2011 «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Augmentin 457mg/5 ml (400 mg/57mg/5 *ml)* suspension 140 ml dall'Austria», alla pagina 97,

ove è scritto:

«Eccipienti: gomma xantano, crospovidone, carmellosa sodica, diossido di silice, silice, magnesio stearato, sodio benzoato, aroma fragola, aspartame.»,

leggasi:

«Eccipienti: gomma xantano, crospovidone, carmellosa sodica, diossido di silicio, silice, magnesio stearato, sodio benzoato, aroma fragola, aspartame», e

ove è scritto:

«Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT s.r.l., via Luigi Galvani 1 - 20040 Burago Molgora (MI)»,

leggasi:

«Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

11A16134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fragor».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1340 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43100 - Parma (PR) - Italia.

Medicinale: FRAGOR.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035255013 - «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035255025 - «30 mg + 10 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035255037 - «30 mg + 10 mg compresse» 50 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035255049 - «30 mg + 10 mg compresse» 100 compresse divisibili.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Geffer».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1341 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano (MI) Italia.

Medicinale: GEFFER.

Variazione A.I.C.: modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023358068 - «granulato effervescente», 24 bustine da 5 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serenase».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1339 del 1° dicembre 2011

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. (codice fiscale 00714810157) con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano (MI) Italia.

Medicinale: SERENASE.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 016805018 - «2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 016805020 - «5 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 016805032 - «1 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 016805044 - «5 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 016805057 - «10 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 016805095 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione», 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 016805107 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione», 1 flacone 15 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16301

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 15 giugno 2011 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 9 novembre 2011:

Impresa: «Argenti D.G. di D'Agostino Gaetano e Giuseppe S.n.c.», con sede in Bagheria (PA) - via Rammacca, 138-140 - assegnataria del marchio "265 PA".

11A15785

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012

Il consiglio dell'ISVAP nella seduta del 14 dicembre 2011 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

ISVAP

Allegato 2

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI
Parte I - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	2.850.000,00	4.469.000,00	6.806.867,28	52,31%
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità			1.253.400,00	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità			0,00	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità			2.596.400,00	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità			0,00	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" generato il 31.12.1998	3.470.422,00	3.470.422,00	1.735.211,00	-50,00%
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale	6.320.422,00	7.939.422,00	12.391.878,28	56,08%
I			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	48.923.749,00	48.923.749,00	44.338.732,72	-9,37%
		10102	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00%
		10103	Contributo di vigilanza sui periti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
			Totale ...	57.923.749,00	57.923.749,00	53.338.732,72	-7,92%
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
		10201	Recuperi e rimborsi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
		10202	Interessi attivi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
		10203	Altre entrate non contributive	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
			Totale titolo I	*58.123.749,00*	*58.123.749,00*	*53.538.732,72*	-7,89%
II			TITOLO II - ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
	3^		ALIENAZIONE DI BENI				
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	
		20403	Trasferimenti per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli	0,00	0,00	0,00	
		20404	Trasferimenti per convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	0,00	0,00	
		20405	Trasferimenti per "preventivatore unico"	0,00	0,00	0,00	
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo II	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI
Parte I - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
III			TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
	5^		ACCENSIONE PRESTITI				
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo III	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			TOTALE DELLE ENTRATE TITOLI I - II - III	58.123.749,00	58.123.749,00	53.538.732,72	-7,89%
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40601	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti agli organi dell'Autorità e sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	0,00	0,00	500.000,00	
		40602	Ritenute previdenziali assistenziali erariali e varie sugli emolumenti al personale	19.804.200,00	19.804.200,00	19.500.000,00	-1,54%
		40603	Altre partite di giro	33.418.800,00	33.418.800,00	3.500.000,00	-89,53%
			Totale	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			Totale titolo IV	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			Totale titolo I	58.123.749,00	58.123.749,00	53.538.732,72	-7,89%
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo IV	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			TOTALE ENTRATE	111.346.749,00	111.346.749,00	77.038.732,72	-30,81%
			Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	2.850.000,00	4.469.000,00	6.806.867,28	52,31%
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazioni d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art. 18 del Regolamento di Contabilità			1.253.400,00	
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità			0,00	
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità			2.596.400,00	
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità			0,00	
			- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" generato il 31.12.1998	1.735.211,00	1.735.211,00	1.735.211,00	0,00%
			TOTALE GENERALE	115.931.960,00	117.550.960,00	89.430.611,00	-23,92%

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI
Parte II - USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
I			TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1^		ORGANI DELL'AUTORITA'				
		10101	Indennità di Presidenza	295.000,00	295.000,00	281.108,00	-4,71%
		10102	Indennità componenti Consiglio dell'Autorità	670.000,00	670.000,00	594.000,00	-11,34%
		10103	Oneri previdenziali e assistenziali per gli Organi dell'Autorità			112.100,00	
		10104	Missioni e rimborsi agli organi dell'Autorità	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
			Totale	990.000,00	1.005.000,00	1.027.208,00	2,21%
	2^		SPESE PER IL PERSONALE				
		10201	Retribuzioni e oneri accessori per il personale di ruolo	26.520.000,00	26.520.000,00	25.905.564,00	-2,32%
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali per il personale di ruolo	6.960.000,00	6.960.000,00	6.912.421,00	-0,68%
		10203	Altre uscite del personale	4.160.000,00	4.160.000,00	2.933.750,00	-29,48%
		10204	Compensi per lavoro straordinario	850.000,00	925.000,00	900.000,00	-2,70%
		10205	Accantonamento TFR	0,00	0,00	1.330.000,00	
		10206	Assicurazioni relative al personale	0,00	0,00	105.000,00	
		10207	Accertamenti sanitari	10.000,00	10.000,00	17.000,00	70,00%
		10208	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	-6,67%
		10209	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	1.300.000,00	1.210.000,00	700.000,00	-42,15%
		10210	Aggiornamento professionale	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00%
			Totale	41.570.000,00	41.555.000,00	40.473.735,00	-2,60%
	3^		ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
		10301	Canoni di locazione e oneri accessori	3.350.000,00	3.350.000,00	3.422.558,00	2,17%
		10302	Utenze	395.164,00	395.164,00	371.000,00	-6,11%
		10303	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	108.000,00	108.000,00	123.000,00	13,89%
		10304	Acquisto di beni di consumo	232.000,00	232.000,00	158.000,00	-31,90%
		10305	Acquisto di prodotti hardware e software	0,00	0,00	85.000,00	
		10306	Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software	1.221.960,00	1.484.960,00	2.163.000,00	45,66%
		10307	Selezione del personale	10.000,00	10.000,00	30.000,00	200,00%
		10308	Consulenze e collaborazioni	470.000,00	470.000,00	655.000,00	39,36%
		10309	Organizzazione e partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	90.000,00	90.000,00	30.000,00	-66,67%
		10310	Prestazioni di altri servizi	1.953.836,00	1.953.836,00	2.465.820,00	26,20%
		10311	Spese di rappresentanza	70.000,00	70.000,00	126.000,00	80,00%
		10312	Pubblicità	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
		10313	Traduzioni e pubblicazioni	23.000,00	23.000,00	119.000,00	417,39%
			Totale	7.966.960,00	8.229.960,00	9.791.378,00	18,97%

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI
Parte II - USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
	4^		USCITE DIVERSE E STRAORDINARIE				
		10401	Oneri tributari e finanziari	2.895.000,00	2.909.000,00	2.817.000,00	-3,16%
		10402	Quote di iscrizione a Organismi nazionali ed internazionali	430.000,00	430.000,00	300.000,00	-30,23%
		10403	Altre uscite	0,00	0,00	5.000,00	
		10404	Trasferimenti ad altre Autorità	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%
			Totale	7.225.000,00	7.239.000,00	7.022.000,00	-3,00%
	5^		RESTITUZIONI, RIMBORSI E ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI				
		10501	Fondo di riserva	80.000,00	80.000,00	100.000,00	25,00%
		10502	Fondo di compensazione entrate contributive			0,00	
		10503	Fondo adeguamenti contrattuali			650.000,00	
		10504	Fondo giudizi pendenti	2.628.000,00	2.628.000,00	4.978.000,00	89,42%
		10505	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
		10506	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	
			Totale	2.713.000,00	2.713.000,00	5.733.000,00	111,32%
			Totale titolo I	60.464.960,00	60.741.960,00	64.047.321,00	5,44%
II			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	6^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE				
		20601	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	
		20602	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	18.000,00	18.000,00	15.000,00	-16,67%
		20603	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine	0,00	0,00	0,00	
		20604	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	
		20605	Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	
		20606	Acquisto apparecchiature hardware	2.166.000,00	3.458.000,00	1.016.240,00	-70,61%
		20607	Acquisto software			742.050,00	
		20608	Progettazione sistemi informatici			0,00	
		20609	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	60.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
		20610	Manutenzione straordinaria mobili d'ufficio e arredi	0,00	0,00	0,00	
			Totale	2.244.000,00	3.586.000,00	1.883.290,00	-47,48%
	7^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI				
		20701	Concessione crediti diversi				
		20702	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	
		20703	Trasferimenti per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli	0,00	0,00	0,00	
		20704	Trasferimenti per convenzione MISE progetto "preventivatore"	0,00	0,00	0,00	
		20705	Trasferimenti per "preventivatore unico"	0,00	0,00	0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo II	2.244.000,00	3.586.000,00	1.883.290,00	-47,48%

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI
Parte II - USCITE

Tit.	Cat.	Cap.		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
III			TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI				
	8^		ESTINZIONE PRESTITI				
		30801	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	
		30802	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE DELLE USCITE TITOLI I - II - III	62.708.960,00	64.327.960,00	65.930.611,00	2,49%
IV			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	9^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO				
		40901	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti agli organi dell'Autorità e sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	0,00	0,00	500.000,00	
		40902	Ritenute previdenziali assistenziali erariali e varie sugli emolumenti al personale	19.804.200,00	19.804.200,00	19.500.000,00	-1,54%
		40903	Altre partite di giro	33.418.800,00	33.418.800,00	3.500.000,00	-89,53%
			Totale	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			Totale titolo IV	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			Totale titolo I	60.464.960,00	60.741.960,00	64.047.321,00	5,44%
			Totale titolo II	2.244.000,00	3.586.000,00	1.883.290,00	-47,48%
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	
			Totale titolo IV	53.223.000,00	53.223.000,00	23.500.000,00	-55,85%
			TOTALE USCITE	115.931.960,00	117.550.960,00	89.430.611,00	-23,92%
			Totale disavanzo di amministrazione presunto				
			TOTALE GENERALE	115.931.960,00	117.550.960,00	89.430.611,00	-23,92%
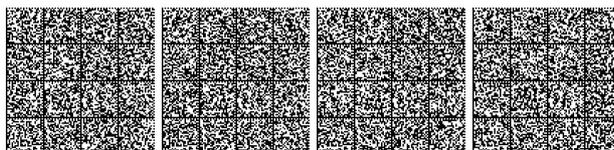
ISVAP

Allegato 3

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO

ENTRATE PER PROVENIENZA

		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO	2.850.000,00	4.469.000,00	6.806.867,28	52,31%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazione d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità			1.253.400,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità			2.596.400,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998	3.470.422,00	3.470.422,00	1.735.211,00	-50,00%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Totale	6.320.422,00	7.939.422,00	12.391.878,28	56,08%
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
A1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	48.923.749,00	48.923.749,00	44.338.732,72	-9,37%
A2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00%
A3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
	Totale	57.923.749,00	57.923.749,00	53.338.732,72	-7,92%
B	ENTRATE NON CONTRIBUTIVE				
B1	Recuperi e rimborsi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
B2	Interessi attivi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
B3	Altre entrate non contributive	0,00	0,00	0,00	0,00%
B4	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00%
B5	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00%
B6	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	TOTALE ENTRATE	58.123.749,00	58.123.749,00	53.538.732,72	-7,89%
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DISPONIBILE	2.850.000,00	4.469.000,00	6.806.867,28	
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato dalle prenotazione d'impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	1.253.400,00	
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento DI Contabilità	0,00	0,00	2.596.400,00	
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE generato da Fondi spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	0,00	0,00	0,00	
	- Utilizzo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998	1.735.211,00	1.735.211,00	1.735.211,00	
		4.585.211,00	6.204.211,00	12.391.878,28	
	TOTALE GENERALE	62.708.960,00	64.327.960,00	65.930.611,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
C	CENTRI DI COSTO				
C1.1	SERVIZIO DI VIGILANZA I				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	5.265.115,50	5.265.117,00	4.923.138,00	-6,50%
	Compensi per lavoro straordinario	111.249,00	120.351,00	108.916,00	-9,50%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.376.364,50	5.385.468,00	5.032.054,00	-6,56%
C2.1	SERVIZIO DI VIGILANZA II				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	5.265.115,50	5.265.115,00	4.773.503,00	-9,34%
	Compensi per lavoro straordinario	111.249,00	119.955,00	112.890,00	-5,89%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	5.376.364,50	5.385.070,00	4.886.393,00	-9,26%
C3.1	SERVIZIO ISPETTORATO				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	3.773.063,00	3.773.063,00	3.690.741,00	-2,18%
	Compensi per lavoro straordinario	82.073,00	88.999,00	86.406,00	-2,91%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	-6,67%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	5.355.136,00	5.362.062,00	5.177.147,00	-3,45%
C4.1	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	3.110.551,00	3.110.551,00	2.932.790,00	-5,71%
	Compensi per lavoro straordinario	70.681,00	77.212,00	79.605,00	3,10%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Uscite per il Collegio di Garanzia	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00%
	Uscite per espletamento prove di idoneità	210.000,00	210.000,00	175.000,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altre uscite direttamente imputabili	155.000,00	155.000,00	140.000,00	-9,68%
	Totale	3.856.232,00	3.862.763,00	3.637.395,00	-5,83%
C5.1	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	5.033.713,00	5.033.713,00	5.162.510,00	2,56%
	Compensi per lavoro straordinario	110.526,00	120.222,00	122.467,00	1,87%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	5.144.239,00	5.153.935,00	5.284.977,00	2,54%
C6.1	SERVIZIO STUDI				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	2.784.020,00	2.784.020,00	3.085.139,00	10,82%
	Compensi per lavoro straordinario	59.473,00	65.608,00	68.232,00	4,00%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	1.300.000,00	1.210.000,00	700.000,00	-42,15%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	4.143.493,00	4.059.628,00	3.853.371,00	-5,08%
C7.1	SERVIZIO RISORSE UMANE				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	2.298.436,00	2.298.436,00	2.511.658,00	9,28%
	Compensi per lavoro straordinario	45.712,00	51.253,00	54.753,00	6,83%
	Formazione professionale	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	2.614.148,00	2.619.689,00	2.836.411,00	8,27%

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE USCITE PER CENTRI DI COSTO

USCITE PER CENTRI DI COSTO

		PREVISIONI INIZIALI ANNO 2011	PREVISIONI AGGIORNATE ANNO 2011	PREVISIONI ANNO 2012	VARIAZIONI PER L'ESERCIZIO 2012
C8.1	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE*				
	Stipendi. oneri previd..assistenz. ed altri oneri per il personale	3.252.282.00	3.252.282.00	3.048.165.00	-6.28%
	Compensi per lavoro straordinario	77.786.00	83.525.00	70.992,00	-15.01%
	Formazione professionale	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Totale	3.330.068.00	3.335.807.00	3.119.157,00	-6,49%
C9.1	*SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*				
	Stipendi. oneri previd..assistenz. ed altri oneri per il personale	2.311.946.00	2.311.946.00	2.279.995,00	-1.38%
	Compensi per lavoro straordinario	45.260.00	49.416.00	47.989,00	-2.89%
	Formazione professionale	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Totale	2.357.206.00	2.361.362.00	2.327.984.00	-1,41%
C10.1	*DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO*				
	Stipendi. oneri previd..assistenz. ed altri oneri per il personale	1.894.967.00	1.894.967.00	1.614.258,00	-14.81%
	Compensi per lavoro straordinario	35.498.00	38.664.00	30.526,00	-21.05%
	Formazione professionale	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Totale	1.930.465,00	1.933.631,00	1.644.784,00	-14,94%
C11.1	*SERVIZIO SANZIONI*				
	Stipendi. oneri previd..assistenz. ed altri oneri per il personale	1.821.706.00	1.821.706.00	1.903.505,00	4.49%
	Compensi per lavoro straordinario	38.877.00	42.241.00	44.234,00	4.72%
	Formazione professionale	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0.00	0.00	0,00	0.00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	1.860.583,00	1.863.947,00	1.947.739,00	4,50%
C12.1	*SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE*				
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri per il personale	896.530,00	896.530,00	1.297.235,00	44,70%
	Compensi per lavoro straordinario	22.575,00	24.752,00	27.654,00	11,72%
	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Indennità e rimborsi per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0.00%
	Altre uscite direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	919.105,00	921.282,00	1.324.889,00	43,81%
	Totale spese per centri di costo	*42.263.404,00*	*42.244.644,00*	*41.072.301,00*	*-2,78%*
D	INDIRIZZO E COORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO				
D.1	Organi dell'Autorità	990.000,00	1.005.000,00	1.027.208,00	2,21%
D.2	Uffici di staff	2.262.091,00	2.265.455,00	1.779.067,00	-21,47%
D.3	Internal auditing	222.525,00	222.921,00	278.201,00	24,80%
D.4	Ufficio contenzioso legale	0,00	0,00	284.331,00	0,00%
	Totale	3.474.618,00	3.493.376,00	3.368.807,00	-3,57%
E	SPESE INDIRETTE	14.726.940,00	15.003.940,00	19.606.213,00	30,67%
F	INVESTIMENTI				
F.1	Acquisto immobilizzazioni	2.244.000,00	3.586.000,00	1.883.290,00	-47,48%
F.2	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00%
F.3	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Totale	2.244.000,00	3.586.000,00	1.883.290,00	-47,48%
	TOTALE USCITE	62.708.960,00	64.327.960,00	65.930.611,00	2,49%
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	62.708.960,00	64.327.960,00	65.930.611,00	2,49%
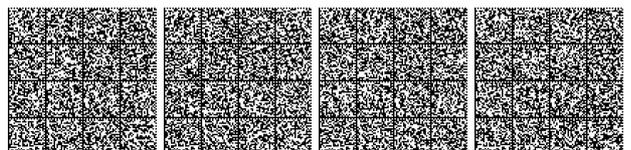
ISVAP Allegato 4

BILANCIO DI PREVISIONE 2012			
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
ENTRATE		**USCITE**	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		***TITOLO I - USCITE CORRENTI***	
Cat.1^ - Entrate contributive	53.338.732,72	Cat.1^ - Organi dell'Autorità	1.027.208,00
Cat.2^ - Entrate non contributive	200.000,00	Cat.2^ - Spese per il personale	40.473.735,00
Totale titolo I	*53.538.732,72*	Cat.3^ - Acquisizione beni di consumo e servizi	9.791.378,00
		Cat.4^ - Uscite diverse e straordinarie	7.022.000,00
		Cat.5^ - Restituzioni, rimborsi e altre uscite non classificabili	5.733.000,00
		Totale titolo I	*64.047.321,00*
TITOLO II - ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI		***TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE***	
Cat.3^ - Alienazione di beni	-	Cat.6^ - Acquisto immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	1.883.290,00
Cat.4^ - Riscossione crediti e realizzo valori mobiliari	-	Cat.7^ - Concessione crediti e acquisto valori mobiliari	-
Totale titolo II	-	*Totale titolo II*	*1.883.290,00*
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		***TITOLO III - USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI***	
Cat.5^ - Accensione prestiti	-	Cat.8^ - Estinzione prestiti	-
Totale titolo III	-	*Totale titolo III*	-
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III	**53.538.732,72**	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III**	**65.930.611,00**
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**	
Cat.6^ - Entrate derivanti da partite di giro	23.500.000,00	Cat.9^ - Uscite derivanti da partite di giro	23.500.000,00
TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III - IV	**77.038.732,72**	**TOTALE USCITE TITOLI I - II - III - IV**	**89.430.611,00**
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto disponibile	***6.806.867,28***	***Disavanzo di amministrazione presunto***	-
Avanzo vincolato	***5.585.011,00***		
TOTALE GENERALE	**89.430.611,00**	**TOTALE GENERALE**	**89.430.611,00**
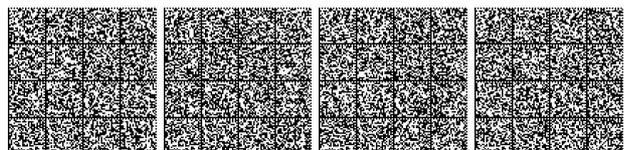
ISVAP Allegato 5

BILANCIO DI PREVISIONE

PREVENTIVO ECONOMICO

		Anno 2011	Anno 2012
A	CONTRIBUTI VIGILANZA		
	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.		44.338.732,72
	Contributo vigilanza intermediari		8.650.000,00
	Contributo vigilanza periti		350.000,00
			53.338.732,72
B	ALTRI PROVENTI		
	Recuperi e rimborsi		100.000,00
	Interessi attivi		
	Altri proventi		
C	ONERI GESTIONE CORRENTE		
	Spese gli organi dell'Istituto		1.027.208,00
	Spese per il personale		40.473.735,00
	Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi		9.791.378,00
	Altri oneri		305.000,00
			51.597.321,00
D	RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI		
	Ammortamento beni mobili e arredi		82.684,67
	Ammortamento impianti, attrezzature macchine d'ufficio non informatiche		44.062,53
	Ammortamento hardware		516.183,15
	Ammortamento software		0,00
	Accantonamento ad altri fondi		2.073.000,00
			2.715.930,35
	RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A+B-C-D)		-874.518,63
E	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		100.000,00
	Oneri finanziari		55.000,00
			45.000,00
F	ONERI TRIBUTARI		
	Oneri tributari		2.762.000,00
G	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	Proventi straordinari		0,00
	Oneri straordinari		3.900.000,00
			3.900.000,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B-C-D+/-E-F+/-G)		-7.491.518,63
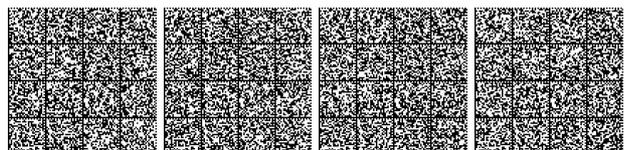
ISVAP Allegato 6

BILANCIO DI PREVISIONE

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

	Fondo cassa iniziale	12.296.003,73
+	Residui attivi iniziali	13.769.532,25
-	Residui passivi iniziali	17.425.466,66
=	*Avanzo / disavanzo di amministrazione iniziale*	*8.640.069,32*
+	Entrate già accertate nell'esercizio	59.796.853,77
-	Uscite già impegnate nell'esercizio	53.290.357,59
+ / -	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-
+ /-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
=	*Avanzo / disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio*	*15.146.565,50*
+	Entrate presunte per il restante periodo	35.000,00
-	Uscite presunte per il restante periodo	3.135.413,65
+ / -	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-
+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	345.726,43
=	***Avanzo / disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012***	***12.391.878,28***

Parte vincolata	
Prenotazioni di impegno trasferite all'esercizio successivo ex art.18 del Regolamento di Contabilità	1.253.400,00
Fondo adeguamenti contrattuali ex art.12 del Regolamento di Contabilità	-
Fondo giudizi pendenti ex art.12 del Regolamento di Contabilità	2.596.400,00
Avanzo di amministrazione "indisponibile" residuale generato il 31.12.1998	1.735.211,00
Capitoli spese in c/capitale ex art.12 del Regolamento di Contabilità	-
Totale parte vincolata	**5.585.011,00**
Parte disponibile	**6.806.867,28**
Totale risultato di amministrazione presunto	**12.391.878,28**

11A16411

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia della Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere da parte degli Stati membri dell'Unione dell'Europa Occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il proprio controllo e stabilire la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal protocollo n. IV del Trattato di Bruxelles modificato dai Protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia della Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere da parte degli Stati membri dell'Unione dell'Europa Occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il proprio controllo e stabilire la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal protocollo n. IV del Trattato di Bruxelles modificato dai Protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, la Convenzione ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16135

Denuncia della Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia della Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. 29, la Convenzione ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16136

Denuncia del Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Londra il 14 novembre 1988, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia del Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Londra il 14 novembre 1988, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. XII, il Protocollo ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16137

Denuncia del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica, fatto a Roma il 20 novembre 1992, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e integrato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e degli altri Protocolli e annessi che fanno parte integrante di tale documento.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia Protocollo di adesione della Repubblica ellenica, fatto a Roma il 20 novembre 1992, al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e integrato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e dagli altri Protocolli e annessi che fanno parte integrante di tale documento.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. XII del Trattato consolidato, il Protocollo ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16138

Denuncia dell'Accordo di sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale (U.E.O.), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia dell'Accordo di sicurezza dell'Unione dell'Europa Occidentale (U.E.O.), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. 10, l'Accordo ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16139
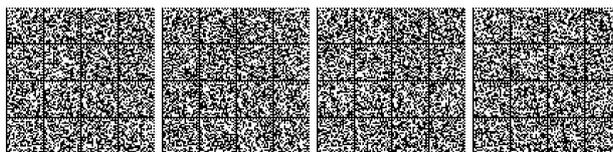
MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata e attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Loxicom».

Estratto provvedimento n. 261 del 15 novembre 2011

Registrazione mediante procedura centralizzata.
Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.
Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD – UK.
Rappresentante Italia: Vetoquinol Italia S.r.l.
Specialità medicinale: LOXICOM.

Confezioni autorizzate:	NIN	NR PROCEDURA
1.0 mg blister in cartone - 10 compresse - 1 scatola- compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059199	EU/2/08/090/019
1.0 mg -blister in cartone - 20 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059201	EU /2/08/090/020
1.0 mg - blister in cartone - 100 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059213	EU /2/08/090/021
1.0 mg - blister in cartone - 500 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale. -	104059225	EU /2/08/090/022
2.5 mg blister in cartone - 10 compresse - 1 scatola- compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059237	EU/2/08/090/023
2.5 mg -blister in cartone - 20 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059249	EU /2/08/090/024
2.5 mg - blister in cartone - 100 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059252	EU/2/08/090/025
2.5 mg - blister in cartone - 500 compresse - 1 scatola compresse masticabili. - cani - uso orale.	104059264	EU/2/08/090/026

Regime di dispensazione:
"**Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile**".

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

11A16015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G 200 Premix» premiscela per alimenti medicamentosi.

Provvedimento n. 260 del 14 novembre 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0101/003/WS/011.
Specialità medicinale per uso veterinario PULMOTIL G 200 PREMIX premiscela per alimenti medicamentosi.
Confezioni:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102723018;
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102723020.
Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale 004226150488.
Oggetto: Variazione IB- B.II.f.1: modifica periodo di validità.

È autorizzata per la confezione della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo inserimento del mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi, e nel mangime contenente più del 30% di frumento: 1 mese. (modifica punto 6.3 del *SPC)*.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:
periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;
periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;
periodo di validità dopo inserimento nel mangime sfarinato e/o pellettato: 3 mesi;
periodo di validità dopo inserimento nel mangime pellettato contenente più del 30% di frumento: 1 mese.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 249/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 settembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0004344/MA004.A007/PIND-L-40 del 25 novembre 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 249/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 29 settembre 2011, concernente la proroga per la presentazione dei modelli reddituali, relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, a favore dei residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

11A15943

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11261 del 30 novembre 2011, la società Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria s.n.c. - zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

materiali stradali (EN 12591:2009, EN 15322:2009, EN 13808:2005, EN 13924:2006, EN 14023:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A16406

Estensione dell'abilitazione della società «Tüv Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11266 del 30 novembre 2011, la società TÜV Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci n. 125, edificio 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 109021: 2009/AC:2010).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A16407

Rinnovo dell'abilitazione della società «Tecnoprove S.r.l.», in Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11264 del 30 novembre 2011, la società Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria s.n.c. - zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione, ispezione e prova:

cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+A3:2007);

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN1520:2002);

cemento, calci da costruzione e altri leganti idraulici (EN 459-1: 2010);

murature (EN 998-2:2003, EN771-1:2003, EN772-2:2003);

aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-2:2001, EN 934-4:2001).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 30 luglio 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A16408

Estensione dell'abilitazione della società «Rina Services S.p.a.», in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11251 del 30 novembre 2011, la società Rina Services S.p.a., con sede in via Corsica n. 12 - Genova, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 1090-1: 2009/AC:2010);

materiali stradali (EN 14023:2010);

murature e prodotti correlati (EN 998-2: 2010).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A16409

Estensione dell'abilitazione della società «ABICert S.a.s.», in Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 11256 del 30 novembre 2011, la società ABICert S.a.s., con sede in Ortona (Chieti), zona industriale Cuculo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

legno strutturale (EN 14080:2005, EN 14081-1:2006, EN 14250:2004, EN 14374:2004);

pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A16410

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Miele Varesino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Miele Varesino» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio qualità Miele Varesino con sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese in Piazza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese, acquisito inoltre il parere della Regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO
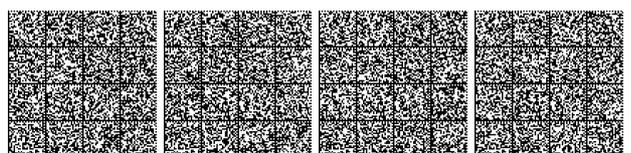
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele Varesino»

Art. 1 Denominazione del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta "Miele Varesino" è riservata al miele conforme ai requisiti ed alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare, della tipologia monoflorale:

MIELE VARESINO monoflorale di **ACACIA**.

Art. 2 Zona di produzione

La zona geografica di produzione, sia per la fase di raccolta in campo che per quella di estrazione e preparazione per il consumo è delimitata dai confini del territorio della Provincia di Varese.
La Provincia di Varese ("Provincia Verde" e dei "Laghi") è delimitata ad ovest dal Lago Maggiore (Verbano) e dal corso del fiume Ticino; a nord e, parzialmente a est, dal confine italo-svizzero, e nelle restanti direzioni dai confini con le province di Como e di Milano.
La zona prealpina si sviluppa tra il Lago Maggiore e il Lago di Lugano (Ceresio) in una intricata serie di brevi solchi vallivi, le cosi
dette valli varesine, separate da rilievi che mediamente superano poco i 1000 metri.
La zona contigua al capoluogo è un'area di transizione verso la pianura, modellata da bassi rilievi morenici e caraterizzata dalle piccole conche glaciali dei laghi di Biandronno,Varese, Monate e Comabbio.
Ancora più a sud i rilievi morenici degradano e, da Gallarate fino al confine con la provincia di Milano, il paesaggio è quello dell'alta pianura padana, con suoli ciottolosi di deposito alluvionale e ripiani inclinati verso sud ed intagliati dalla rete idrografica del fiume Olona, Bozzente, Lura, Arno e del "fiume azzurro" il Ticino.
Gli apiari per la produzione del miele monoflorale di "acacia", al momento della raccolta del nettare sono ubicati in pianura, in collina ed sulle montagne varesine ad una altezza che non deve superare i 600 m. sul livello del mare.
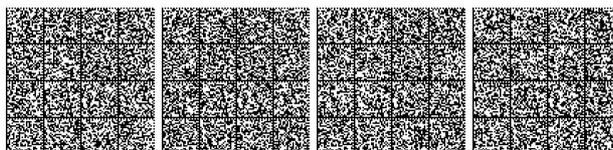
Art. 3 Caratteristiche del prodotto

Per “MIELE VARESINO” si intende il miele prodotto da alveari localizzati, nel periodo di bottinatura del nettare, all’interno del territorio della Provincia di Varese che deve essere estratto da favi e preparato per la commercializzazione all’interno dello stesso territorio.

Il “MIELE VARESINO” di acacia, dizione utilizzata per il miele monoflorale di *Robinia Pseudoacacia L.,* viene così definito in quanto proviene da un’unica origine floreale e ne possiede le caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microscopiche definite di seguito.

3.1 Caratteristiche chimico fisico generali.

Il contenuto di acqua del “MIELE VARESINO” non deve essere superiore al 17.50%.
Indice HMF idrossimetilfulfurale inferiore a 15 mg/kg.

3.2 Caratteristiche organolettiche

Le caratteristiche organolettiche dipendono dall’origine floreale e sono di conseguenza lievemente diverse in rapporto alle diverse componenti nettarifere e dalle zone di produzione:
Colore: trasparente, da quasi incolore a giallo paglierino.
Odore: generico di miele, leggero e delicato, privo di odori marcati.
Sapore: molto dolce, delicato, confettato e vanigliato.
Stato fisico: tipicamente liquido, cristallizzazione rara e comunque molto ritardata.

3.3.Caratteristiche melissopallinoligiche

Classe di rappresentatività: PK/10g inferiore a 20.000 (media 9.500).
Il polline di *Robinia* si trova in modo ricorrente associato a quello di specie non nettarifere, la maggior parte delle quali presenti diffusamente allo stato spontaneo nei robinieti della zona di produzione, come *Graminaceae, Fraxinus, Quercus robur* gr., *Rumex*, *Sambucus nigra*, *Chelidonium* e *Luzula*. Tra le specie spontanee di tipo nettarifero si riscontrano *Acer*, *Prunus* f., *Salix*, *Trifolium repens* e *Castanea sativa*, quest’ultima sempre rappresentata negli spettri pollinici.
Tra le piante coltivate o perlopiù presenti in modo prevalente in impianti forestali artificiali, giardini e parchi, troviamo ben rappresentate sia specie non nettarifere (*Actinidia, Pinaceae*) che nettarifere (*Aesculus, Gleditsia, Liriodendron*).
Nella parte centro-settentrionale della zona di produzione lo spettro risulta ancor più caratteristico per la presenza di pollini appartenenti a specie di piante sempreverdi (laurofille), tra cui spiccano

Ilex aquifolium e la palma *Trachycarpus fortunei* (una volta chiamata Chamarops excelsa), quest'ultima specie ricorrentemente rappresentata negli spettri pollinici.
Occorre infine rimarcare l'assenza di polline di *Loranthus europaeus* e di leguminose foraggere, quali *Onobrychis, Hedysarum coronarim* tutte specie mancanti nella zona di produzione.
Il Polline di Robinia è il principale polline del miele di acacia con percentuali molto variabili, generalmente superiori a 25% (campo di variazioni15-70%) rispetto allo spettro pollinico complessivo.

Art. 4 Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli imput e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle arnie, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso l'immediata dichiarazione alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.
Tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Conduzione degli alveari

Gli alveari di produzione possono essere:

- "stanziali", cioè permanere nella stessa postazione per l'intero arco dell'anno di produzione.
- "nomadi" con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo della fioritura interessata e provenienti da postazioni esterne dal territorio ma devono giungervi privi di melario o con melario vuoto.

Sono utilizzate arnie razionali (a favo mobile) a sviluppo verticale e, al momento del raccolto produttivo delle api, verranno impiegati melari vuoti e puliti.

E' assolutamente vietato utilizzare per la nutrizione proteica, pollini di origine diversa da quella strettamente di produzione locale.

Durante l'ispezione degli alveari, il fumo necessario deve essere prodotto con materiali vegetali di natura cellulosica che non devono trasferire al miele odori estranei o residui di combustione.

5.2 Prelievo, Estrazione e Preparazione al consumo

E’ fatto divieto di usare sostanze repellenti.

Per l’utilizzo della denominazione di origine protetta “MIELE VARESINO”, il miele deve essere estratto e preparato per il consumo attraverso le seguenti fasi:

- l’estrazione deve essere effettuata esclusivamente da favi di melario privo di covata;
- i locali destinati alla smielatura, lavorazione conservazione del miele devono essere ubicati nell’ambito territoriale della zona di produzione;
- l’estrazione è condotta esclusivamente con smielatori centrifughi. La filtrazione deve essere eseguita per gravità con filtri permeabili agli elementi figurati del miele (pollini). Successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti provvisti di coperchio, al fine della decantazione.
- La qualità del prodotto viene assicurata con l’osservanza, da parte degli operatori, del “Regolamento delle buone prassi di conduzione apistica” che interessa le diverse fasi di allevamento delle famiglie, produzione, prelievo dei melari, estrazione del miele, preparazione al consumo del raccolto, conservazione dello stesso.

Nel caso il miele, ancora contenuto nei melari, presenti un contenuto di acqua superiore a 17.50% è consentito un trattamento dei favi con corrente di aria calda e secca e/o con deumidificatore al fine di portare l’umidità ad un valore inferiore a 17.50%.

E’ fatto assoluto divieto trattare il prodotto con temperature superiori a 40 gradi.

5.3 Conservazione

Il miele prodotto può essere conservato, confezionato ed etichettato entro 24 mesi dalla data di estrazione.

I locali dove viene conservato il miele devono essere asciutti, areati e, se necessario, ad umidità controllata.
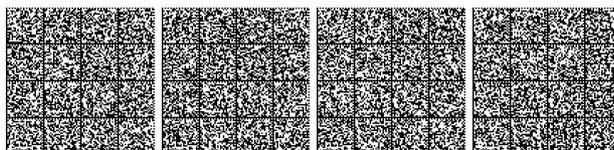
Art. 6 Legame con l'ambiente geografico

Fattori storici ed umani

Nella provincia di Varese l'apicoltura ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza nell'economia rurale di questo territorio.
Tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento due eventi importanti diedero un notevole impulso all'apicoltura varesina.

Innanzitutto con la costruzione della rete ferroviaria italiana realizzata dall'unità d'Italia in poi, la Robinia pseudoacacia fu utilizzata per consolidare i pendii delle scarpate e delle trincee che grazie alle sue ramificate radici superficiali assicurava un ottimo consolidamento dei terreni.
La specie, originaria del Nord America, si diffuse in Italia verso la fine del XVIII secolo quale pianta da giardino e dimostratasi subito vigorosa e di facile adattamento a diversissime condizioni pedoclimatiche passò ad usi forestali. La specie, trovò nella provincia di Varese un habitat ideale per l'indice di piovosità, per il tipo di terreno e per le temperature. La diffusione che ebbe al di fuori della rete ferroviaria fu enorme, e tutti quei terreni abbandonati dall'agricoltura in conseguenza alla forte industrializzazione di quegli anni insieme ai boschi incolti/trascurati, furono colonizzati dalla Robinia. Le piante iniziarono a produrre il prelibato nettare che avrebbe dato luogo al famoso miele di Acacia (così battezzato dai francesi in tutto il mondo).

Contestualmente l'apicoltura cosiddetta Villica si stava trasformando in apicoltura Razionale che permetteva di prelevare il miele senza dover ricorrere all'apicidio e di ottenere dei mieli monoflorali, impossibili da produrre con il sistema villico.

"Le prime arnie razionali comparvero a Cassano presso il dott. Dubini e ... a Golasecca e Coarezza ... dai soci, geometra Giacomo Guazzoni e Fresca, nel 1882 acquistando bugni villici che travasavano nell'arnia ideata dal Guazzoni stesso, a fondo mobile e a soffitta mezza mobile. Nel 1887 il Guazzoni costruì lo stampo per fogli cerei, il primo con metallo da caratteri da stampa, in seguito di alluminio e ne diffuse un po' da tutte le parti, ed uno anche in Siberia. I due soci concorsero in diverse esposizioni guadagnandosi diplomi e medaglie. ... l'arnia Guazzoni ... poteva essere tenuta chiusa in apiario: ... le operazioni si eseguivano più facilmente, perché apribile anche nella parte superiore". Questi eventi consentirono di produrre mieli monofloreali, oltre al tradizionale castagno, già a far data dai primi anni del novecento: poteva essere ottenuto il miele di acacia, grande novità per quei tempi, determinando quindi un notevole incremento dell'apicoltura nella provincia di Varese nei successivi anni. Tale attività costituiva la principale fonte di reddito per gli apicoltori.
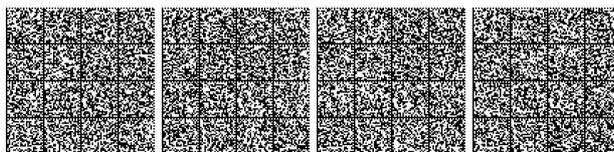
I boschi di robinia del territorio varesino fin da subito sono diventati meta di apicoltori provenienti da altri territori; tuttora il patrimonio boschivo offre nettare oltre che ai 12.000 alveari “Varesini” ad altrettanti alveari “Forestieri”. Negli ultimi anni l’apicoltura in provincia di Varese ha fatto passi da gigante infatti sempre più si dedicano a questa attività, quale fonte di reddito, apicoltori professionisti, senza tener conto dei semiprofessionisti ed hobbisti che, vista la forte presenza di boschi, si dedica a questa passione anche quale fonte di reddito alternativa.
A testimonianza di ciò si ricorda che fin dal 1934 esiste un Consorzio provinciale Obbligatorio fra Apicoltori convertito nel 1983 in Associazione Produttori Apistici della Provincia di Varese e affiancato nel 1989 dal Consorzio Qualità Miele Varesino.

Si evidenzia che da tantissimi anni durante la fioritura della Robinia Pseudoacacia, sul territorio della provincia di Varese la presenza degli alveari si raddoppia passando da 12.000 a oltre 20.000 arnie. La motivazione di questo notevole incremento è da ricondursi al fatto che a differenza da altre zone in cui si produce il miele d’acacia, nel territorio varesino non ci sono colture agrarie o essenze spontanee che influenzano con la loro fioritura la qualità del prodotto che risulta così più puro e pienamente rispondente alla migliore tipicità del miele di acacia.

Fattori ambientali

Da sud a nord la provincia di Varese può essere ripartita per il 22% a pianura (alta pianura), il 46% a collina ed infine il 32% a montagna. L’alta pianura è formata da depositi alluvionali terrazzati di origine fluvioglaciale, in particolare da sedimenti grossolani, costituiti da ghiaie e ciottoli. La zona collinare è prevalentemente costituita da depositi morenici intervallati a piane. I rilievi montuosi, confinati nella zona settentrionale, presentano litologie di natura carbonatica (marne e soprattutto dolomie e calcari) oppure silicatica (rocce metamorfiche, come gneiss e micascisti, e ignee, come granofiri e porfiriti).
Il clima di tipo temperato suboceanico è caratterizzato da precipitazioni copiose, più o meno regolarmente distribuite durante l’anno, e da escursioni termiche piuttosto contenute. Le temperature medie annuali oscillano tra gli 8 °C sui rilievi montuosi sino ai 13°C in pianura, mentre le precipitazioni medie annuali aumentano da sud a nord, passando da valori di 1100 mm a 2100 mm. I numerosi specchi lacustri contribuiscono all’eterogeneità del territorio, anche sotto il profilo microclimatico.

Nella parte planiziale l’uso del suolo è per la maggior parte rappresentato da insediamenti residenziali e produttivi oltre che da seminativi. Procedendo verso nord, aumentano progressivamente gli ambienti a maggior naturalità (boschi, prati, aree umide, ecc.), tanto che le zone montuose sono ammantate da boschi di latifoglie, come querceti, acero-frassineti, castagneti e faggete.

Complessivamente i boschi della provincia di Varese ricoprono una superficie di circa 541 km^2, pari al 45% dell’intera superficie provinciale. L’acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*) costituisce boschi monospecifici (robinieti puri) oppure consorzi con altre specie forestali (robinieti

misti). Nell'insieme i robinieti ricoprono una superficie di circa 163 km^2, corrispondente al 30% della superficie forestale provinciale. I robinieti sono in particolar modo diffusi nella parte centro-meridionale (pianura e collina), dove rappresentano spesso l'unica tipologia forestale presente nella zona planiziale, mentre nella parte settentrionale (montagna) sono presenti soltanto a bassa quota; i robinieti, infatti, superano di rado i 600 m. di altitudine.
Nei boschi *Robinia pseudoacacia* si presenta associata ad *Acer pseudoplatanus* e *A. campestre*, *Castanea sativa Corylus avellana*, *Crataegus monogyna*, *Fraxinus excelsior, Prunus avium* e *P. serotina*, *Robinia viscosa*, *Sambucus nigra* e *Quercus robur*. Su alberi e arbusti si abbarbicano spesso liane, come *Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera japonica, Parthenocissus quinquefolia* e *Rosa multiflora.* Lo strato erbaceo è piuttosto variabile in relazione alle caratteristiche del suolo ed è normalmente ricco di specie della famiglia delle *Graminaceae* (soprattutto *Brachypodium sylvaticum, Holcus mollis, Molinia arundinacea*, *Poa nemoralis* e *P. sylvicola*) e dei generi *Luzula* (*L. multiflora, L. nivea e L. pilosa*) e *Carex* (*C. brizioides, C. digitata*, *C. muricata agg.* e *C. sylvatica)*, oltre che di *Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Chelidonium majus, Circaea lutetiana, Duchesnea indica, Galeopsis pubescens, Galium aparine, Geum urbanum, Polygonatum multiflorum, Primula vulgaris, Rubus fruticosus, Vinca minor e Viola odorata*. Nella parte centro-settentrionale della provincia i robinieti si arricchiscono di specie arboree e arbustive sempreverdi (*Elaeagnus pungens, Laurus nobilis, Ilex aquifolium, Ligustrum lucidum, Prunus laurocerasus Taxus baccata* e la palma *Trachycarpus fortunei*), molte delle quali termicamente esigenti e originarie di climi tropicali caldo-umidi. Gli esemplari naturalizzati di queste particolari specie, collettivamente chiamate laurofille, sono il risultato di un processo di spontaneizzazione che parte dai numerosi centri di dispersione (parchi e giardini) presenti storicamente sul territorio, soprattutto nelle zone circostanti i principali laghi dove trovano accoglimento ville settecentesche e ottocentesche. I parchi e i giardini ospitano, in generale, una ricca diversità di specie, in particolare di dendroflora, tra cui spiccano *Aesculus hippocastanum, Gleditsia triacanthos, Liriodendron tulipifera, Prunus cerasifera* e numerose specie di conifere appartenenti alla famiglia delle *Pinaceae* (*Cedrus atlantica* e *C. deodara, Chamaecyparis lawsoniana, Picea abies* e *Pinus strobus)*.

Nel periodo di fioritura di *Robinia pseudoacacia* non si manifestano comunque altre fioriture di specie nettarifere così ugualmente importanti da un punto di vista quantitativo, che possano andare ad inficiare la monofloralità del miele prodotto.

Fattori produttivi

L'attività apistica è diffusa e sviluppata su tutto il territorio provinciale ed è caratterizzata da aziende produttive che operano con grande passione in regime di professionismo, semi-professionismo e hobbysti, considerando questa attività un'importante punto di forza della economia della produzione agricola nella provincia di Varese.
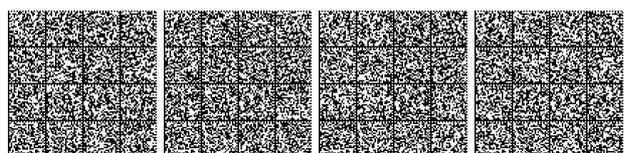
Tradizionalmente l'attività si compone di apiari stanziali ed anche nomadisti che vanno dalla pianura alla collina ed alla montagna seguendo le varie fasi di fioritura.

La provenienza del "MIELE VARESINO" è verificabile mediante l'analisi melissopallallinologica.

6.1 Identificazione del prodotto

Il "MIELE VARESINO" in ogni sua fase di produzione deve assicurare la tracciabilità del prodotto.

Art. 7 Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, in conformità a quanto stabilito dagli art. 10 e 11 del Reg. (CEE) n. 510/2006.
L'Organismo di controllo è: I.M.C. S.r.l. - Via Pisacane, 32 - 60019 Senigallia (AN) - tel. +039. 071 7930179 fax +039 071 7910043, e-mail: imcert@imcert.it

Art. 8 Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle prevista dalla vigente legislazione.
Oltre a quelle previste, in etichetta devono esserci le seguenti indicazioni:

- la denominazione "MIELE VARESINO" come descritto nell'art.1 del presente disciplinare;
- l'acronimo "DOP" o per esteso "Denominazione d'Origine Protetta";
- il logo comunitario di identificazione dei produttori a Denominazione di Origine Protetta;
- la data di produzione corrispondente al mese ed anno di estrazione, preceduta dalla parola "Produzione" (esempio Produzione maggio 2011)
- le modalità di conservazione: "da conservarsi in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce";
- da consumarsi entro; mese ed anno" corrispondenti a non più di 36 mesi dalla data di estrazione".

Possono inoltre comparire sull'etichetta:

- indicazioni nutrizionali
- consigli per l'uso.

Art. 9 Descrizione del Logo

Il logo del "MIELE VARESINO" come da rappresentazione sotto riportata, è costituito da:

- un disegno centrale su sfondo bianco costituito da tre esagoni di colore arancione (Pantone Orange 021 C) dai quali si sviluppa verso l'alto un "fiore-ape" a 5 petali, affiancato da 3 montagne stilizzate di colore azzurro (Pantone 306 C) sotto le quali con spessori decrescenti seguono sei linee con funzione rappresentativa di lago, anch'esse di colore azzurro;
- una banda di colore giallo (Pantone 106 C) che circoscrivendo il disegno centrale, riporta con caratteri di colore blue (Pantone Blue 072 C) le diciture MIELE VARESINO e D.O.P.;
- una cornice di colore arancione (Pantone Orange 021 C) che delimita il logo.

Per la realizzazione di tale logo sono utilizzati i seguenti colori:
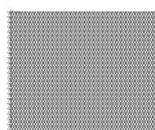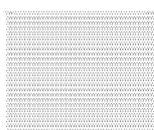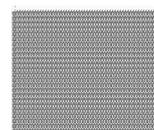
11A15946

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-297) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
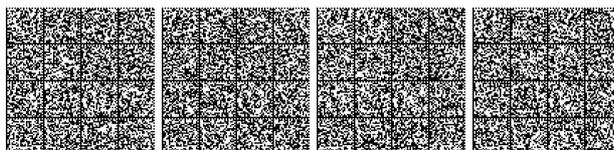
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.